



Comunità Montana Triangolo Lariano

Via Vittorio Veneto 16
22035 Canzo (Co)
Tel. 031/672000
Fax 031/670248
www.triangololariano.it
e-mail: info@cmtl.it
Cod.fisc. 82002800132

Comunità Montana Triangolo Lariano

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO PER CITTADINI ITALIANI LAVORATORI FRONTALIERI

SITO IN COMO VIA CAMPARI N.21 PIANO TS SUB 7

Scadenza: lunedì 24 giugno 2013 – ore 12.00

E' indetto un bando per l'assegnazione di n.1 appartamento, con rispettivo box di pertinenza, ai cittadini italiani lavoratori frontalieri residenti nei Comuni della Provincia di Como.

Il contratto di locazione è stipulato alle condizioni previste dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e.s.m., dall'Accordo per il territorio del Comune di Como sottoscritto il 2 settembre 2003 e dal Regolamento della Comunità Montana Triangolo Lariano per la locazione di alloggi riservati ai frontalieri.

L'appartamento in assegnazione, con la relativa pertinenza, è ubicato nel complesso edilizio di Via Campari 21 - Condominio delle Rose - in Comune di Como e consiste in:

Appartamento

Via Campari n.21 sub 7 piano TS – n.6 vani – classe energetica G (175 kWh/m2a)	Mq.		Mq. convenzionali
SUPERFICIE APPARTAMENTO (composto da: cucina e soggiorno, n.2 camere, doppi servizi)	85,77	X 1,00	85,77
SUPERFICIE BALCONI	0	X 0,25	0
SUPERFICIE TERRAZZI	39,47	X 0,25	9,86
SUPERFICIE RIPOSTIGLIO	3,60	X 0,25	0,90
SUPERFICIE BOX	15,70	X 0,50	7,85
Totale			104,38

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE € 4.639,90 (oltre a spese condominiali)

CAUZIONE € 2.319,95 ---- FIDEJUSSIONE € 2.319,95

Requisiti

Per essere inclusi nella graduatoria il richiedente, o almeno uno del nucleo familiare, devono essere **lavoratori “frontalieri”**, come di seguito specificato:

- cittadini frontalieri in servizio da almeno un anno;
- cittadini in età lavorativa non occupati che abbiano lasciato l'attività come frontalieri da non più di un anno e possano dimostrare di esserlo stati per almeno tre anni;

- cittadini in quiescenza che abbiano lasciato l'attività lavorativa da non più di un anno e possano dimostrare di essere stati lavoratori frontalieri per almeno tre anni;

il cittadino frontaliere deve essere residente in un Comune della **Provincia di Como**;

I richiedenti dovranno altresì trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1- il richiedente e il coniuge non sono titolari, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio distante dal confine italo elvetico meno di 50 Km, adeguato al nucleo familiare ovvero, non hanno ottenuto l'assegnazione di un alloggio con patto di futura vendita;
- 2- il richiedente ed il suo nucleo familiare occupano un alloggio non adeguato o igienicamente non idoneo (ai sensi del D.M. Sanità del 05/07/1975) o soggetto a ristrutturazione assieme all'intero immobile.

Per nucleo familiare si intende la famiglia composta dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati, con lui conviventi.

Secondo la disciplina e le condizioni previste nel capitolo "Disposizioni particolari" del presente bando posso presentare domanda anche cittadini "non frontalieri".

Condizioni della Locazione

La locazione è disciplinata dalle condizioni previste dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e.s.m., dell'Accordo per il territorio del Comune di Como sottoscritto il 2 settembre 2003 e del Regolamento della Comunità Montana Triangolo Lariano per la locazione di alloggi riservati ai frontalieri.

Il contratto è stipulato per la durata di 3 anni, ed alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Comunità Montana esercita la disdetta nei seguenti casi:

- cessazione della condizione di lavoratore frontaliere, in età lavorativa, dell'assegnatario;
- sopravvenuta proprietà di alloggio adeguato al nucleo familiare, distante meno di 50 Km dal confine italo elvetico da parte di uno dell'assegnatario o del coniuge;
- trasferimento di residenza, dimora abituale dell'assegnatario;
- deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;

In caso di decesso dell'assegnatario dell'appartamento della Comunità Montana Triangolo Lariano, può essere autorizzato il subentro nel contratto di locazione, con rinnovo del contratto alla scadenza, del coniuge convivente fino a quando non contragga nuovo matrimonio, dei figli conviventi fino al compimento di anni 18 (26 se studenti) degli ascendenti conviventi; Al momento della voltura l'Ente verifica che non sussistano cause ostative alla permanenza nell'alloggio.

In caso di separazione e/o divorzio dell'assegnatario dell'appartamento della Comunità Montana Triangolo Lariano, l'ex coniuge con prole può essere autorizzato al subentro nel contratto di locazione, con rinnovo del contratto fino alla scadenza; al momento del rinnovo del contratto di locazione, l'Ente verifica che non sussistano cause ostative alla permanenza nell'alloggio.

La disdetta viene esercitata dalla Comunità Montana.

Gli assegnatari di alloggi hanno l'obbligo di corrispondere, nelle ricorrenze di legge, i canoni e le relative spese ed oneri di legge.

Il deposito cauzionale per eventuali danni è determinato nella misura di n.6 (sei) mensilità.

Oltre a ciò, gli assegnatari dovranno stipulare una polizza fidejussoria a favore della Comunità Montana per un importo pari a mesi 6 (sei) di canone, esigibile in caso di mancato rispetto delle scadenze.

Domanda

Nella domanda, compilata e sottoscritta secondo il modello predisposto dalla Comunità Montana, i richiedenti devono dichiarare:

- i propri dati anagrafici e la propria residenza;
- la propria condizione giuridica di cittadino lavoratore frontaliere;
- l'ammontare del reddito del nucleo familiare lordo e netto relativo all'anno 2011;
- la composizione del proprio nucleo familiare;
- la data di matrimonio (se celebrato entro un anno dalla data del 30.06.2013);

Alla domanda i richiedenti dovranno allegare la seguente documentazione:

a) attestazione della condizione di cittadino lavoratore frontaliere:

- Per i cittadini lavoratori frontalieri: attestato del datore di lavoro da cui risulti la condizione di lavoratore frontaliere in servizio con la data di assunzione.
- Per i cittadini lavoratori frontalieri non occupati: attestato del datore di lavoro da cui risulti la condizione di lavoratore frontaliere per almeno tre anni. Il periodo lavorativo in oggetto non deve essere antecedente più di un anno, dalla data della presentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio.
- Per i cittadini lavoratori frontalieri in quiescenza: attestato rilasciato dall'Ente Previdenziale ovvero dall'ex datore di lavoro da cui risulti la condizione di lavoratore frontaliere per almeno tre anni. Il periodo lavorativo in oggetto non deve essere antecedente più di un anno, dalla data della presentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio.

b) documentazione fiscale svizzera, da cui risulti il trattamento economico in godimento lordo e netto (modello "Trattenuta dell'imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati. Attestato – ricevuta per il periodo fiscale 2011" rilasciato dall'Ufficio delle imposte alla fonte 6501 Bellinzona)

c) copia del mod. C.U.D. o di più modelli C.U.D, se nell'anno ha prestato servizio presso più datori di lavoro, del mod. 730 o modello "Unico" riferiti all'anno 2011 di tutti i componenti del nucleo familiare;

d) ordinanza di sgombero/sfratto dell'alloggio occupato, se ricorre;

e) se nuovo nucleo familiare: dichiarazione rilasciata e sottoscritta da entrambi i nubendi che sono in corso le pubblicazioni per contrarre matrimonio;

f) fotocopia della Carta di Identità del richiedente.

Graduatoria

L'alloggio è assegnato secondo la graduatoria formata da un apposita Commissione.

Nel caso di parità di punteggio fra più richiedenti, l'assegnazione avverrà mediante sorteggio.

La graduatoria è formata assegnando ai seguenti sette titoli, il punteggio indicato al fianco di ciascuno:

1) nuovi nuclei familiari per matrimonio da contrarre o appena contratto (1 anno)	5
2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di sentenza esecutiva di sfratto o di altro titolo esecutivo a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità od altra inadempienza contrattuale	3
3) richiedenti che abitino in alloggio antighenico per cause non imputabili all'inquilino, dichiarato dalla competenza autorità sanitaria, mediante rilascio di apposito certificato	3
4) richiedenti che abbiano prestato più di cinque anni di lavoro nella confederazione elvetica	2
5) richiedenti che abitino alla data del bando con proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato :	
da 2 a 3 persone per vano utile	2
oltre 3 persone per vano utile	3
oltre 4 persone per vano utile	4

Si tiene conto soltanto degli ascendenti e discendenti, nonché degli affini di primo grado

6) Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

3 unità	Punti 1
4 unità	Punti 2
5 unità	Punti 3

6 unità	Punti 4
7 unità	Punti 5
8 unità	Punti 6

Si tiene conto degli ascendenti e discendenti, nonché degli affini di primo grado.

7) Richiedenti con reddito familiare complessivo annuale, al netto degli oneri fiscali:

non superiore a €. 17.000,00	Punti 10
da €. 17.000,01 a €. 19.000,00	Punti 9
da € 19.000,01 a € 22.000,00	Punti 8
da € 22.000,01 a € 25.000,00	Punti 7
da € 25.000,01 a € 28.000,00	Punti 6
da € 28.000,01 a € 31.000,00	Punti 5
da € 31.000,01 a € 34.000,00	Punti 4
da € 34.000,01 a € 37.000,00	Punti 3
da € 37.000,01 a € 40.000,00	Punti 2
da € 40.000,01 a € 43.000,00	Punti 1
oltre € 43.000,01	Punti 0

La commissione può eseguire controlli, sopralluoghi o richiedere altri documenti per avere elementi certi di valutazione.

Scadenza

La domanda, con la documentazione richiesta allegata, dovrà pervenire alla Comunità Montana Triangolo Lariano – via Vittorio Veneto 16 – 22035 Canzo (Como):

- a mezzo servizio postale con raccomandata r/r;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata: cm.triangolo_lariano@pec.regione.lombardia.it;
- all'Ufficio Protocollo della sede della Comunità Montana;

entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 24 giugno 2013**.

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano alla Comunità Montana oltre il termine sopra indicato.

Prelazione

Con riferimento alla graduatoria relativa alle domande pervenute, i cittadini lavoratori frontalieri residenti nel territorio dei Comuni appartenenti a questa Comunità Montana (Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso e Zelbio) e del Comune di Como, avranno un diritto di prelazione assoluto nell'assegnazione degli alloggi, indipendentemente dal punteggio raggiunto dai richiedenti, rispetto ai cittadini frontalieri residenti nei Comuni della Provincia di Como.

Disposizioni particolari

Possono presentare domanda di assegnazione di alloggio, di cui al presente bando, anche cittadini che non abbiano i requisiti di ammissione di cui all'art.1 del Regolamento per la locazione di alloggi riservati ai frontalieri.

Le domande dei cittadini "non frontalieri" saranno inserite nella graduatoria solo in carenza di domande idonee presentate da cittadini "frontalieri".

Qualora si proceda all'assegnazione dell'alloggio, alla fine del periodo contrattuale, in carenza dei requisiti di cui all'art.1 del presente Regolamento, non potrà essere rinnovato il contratto di locazione all'assegnatario.

Per informazioni sul presente bando e per concordare eventuali appuntamenti per visionare l'appartamento è possibile rivolgersi agli uffici della Comunità Montana (referente: dott. Fiamberti Marco tel. 031/67.20.00 email: ufficio.aagg@cmtl.it)

*** ***** ***

Le norme che regolano la locazione e l'assegnazione degli alloggi sono contenute nel "Regolamento per la locazione di alloggi riservati ai frontalieri" approvato con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana n.6 del 24.04.2013, di cui di seguito si riporta il testo:

Regolamento per la locazione di alloggi riservati ai frontalieri

ART. 1 – Requisiti di ammissione

Gli alloggi di proprietà o riservati ai frontalieri, sono dati in locazione ai cittadini italiani lavoratori frontalieri aventi i seguenti requisiti:

- a) che siano residenti nel territorio della Provincia di Como;
- b) in possesso della qualifica di lavoratore frontaliere come di seguito specificata:
 - cittadini lavoratori frontalieri in servizio da almeno un anno;
 - cittadini in età lavorativa non occupati che abbiano lasciato l'attività come frontalieri da non più di un anno e possano dimostrare di esserlo stati per almeno tre anni;
 - cittadini in quiescenza che abbiano lasciato l'attività lavorativa da non più di un anno e possano dimostrare di essere stati lavoratori frontalieri per almeno tre anni.

ART. 2 – Contratto affitto

La locazione è fatta alle condizioni previste dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e.s.m. e dell'Accordo per il territorio del Comune di Como sottoscritto il 2 settembre 2003

Il contratto è stipulato per la durata di 3 anni, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Comunità Montana esercita la disdetta nei seguenti casi:

- cessazione della condizione di Frontaliere, in età lavorativa, dell'assegnatario;
- Sopravvenuta proprietà di alloggio adeguato al nucleo familiare, distante meno di 50 Km dal confine italo elvetico da parte di uno dell'assegnatario o del coniuge;
- Trasferimento di residenza, dimora abituale dell'assegnatario;
- Deliberazione della Giunta Esecutiva;

In caso di decesso dell'assegnatario degli appartamenti della Comunità Montana Triangolo Lariano, può essere autorizzato il subentro nel contratto di locazione, con rinnovo del contratto alla scadenza, del coniuge convivente fino a quando non contragga nuovo matrimonio, dei figli conviventi fino al compimento di anni 18 (26 se studenti) degli ascendenti conviventi; Al momento della voltura l'Ente verifica che non sussistano cause ostative alla permanenza nell'alloggio.

In caso di separazione e/o divorzio dell'assegnatario dell'appartamento della Comunità Montana Triangolo Lariano, l'ex coniuge con prole può essere autorizzato al subentro nel contratto di locazione, con rinnovo del contratto fino alla scadenza; al momento del rinnovo del contratto di locazione, l'Ente verifica che non sussistano cause ostative alla permanenza nell'alloggio.

La disdetta viene esercitata dalla Comunità Montana.

ART. 3 - Commissione

Gli alloggi sono assegnati con pubblico bando, secondo la graduatoria formata da apposita Commissione.

La Commissione è così composta:

- 1- Il Segretario Direttore della Comunità Montana Triangolo Lariano;
- 2- Due dipendenti della Comunità Montana Triangolo Lariano;

Con funzioni consultive, su invito della Comunità Montana, possono partecipare ai lavori della Commissione due rappresentanti dei sindacati dei frontalieri o loro associazioni.

Il Segretario Direttore assume il ruolo di Presidente della Commissione.

La commissione si esprime sulla graduatoria a maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso di parità di punteggio fra più richiedenti, l'ordine è stabilito mediante sorteggio.

ART. 4 – Ulteriori requisiti

Per essere inclusi nella graduatoria i richiedenti o almeno uno del nucleo familiare, devono essere frontalieri in servizio o in quiescenza in possesso dei requisiti precisati all'art. 1, nonché trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1- il richiedente ed il coniuge non sono titolari, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio distante dal confine italo elvetico meno di 50 Km, adeguato al nucleo familiare ovvero, non hanno ottenuto l'assegnazione di un alloggio con patto di futura vendita;

2- i richiedenti e il suo nucleo familiare occupano un alloggio non adeguato o igienicamente non idoneo o soggetto a ristrutturazione assieme all'intero immobile.

Per nucleo familiare si intende la famiglia composta dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati, con lui conviventi.

ART.5 - Domanda

I richiedenti, alla domanda, secondo il modello predisposto dalla Comunità, devono allegare i seguenti documenti:

a- attestato del datore di lavoro da cui risulti la condizione di frontaliere e data di assunzione;

b- dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti il trattamento economico in godimento lordo e netto;

c- copia del modello CUD o di più modelli CUD se nell'anno ha prestato servizio presso più datori di lavoro, o del modello 730 o dichiarazione dei redditi "Unico" riferiti all'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda;

d- stato di famiglia alla data della domanda;

e- attestato da cui risulti che sono in corso le pubblicazioni per contrarre matrimonio o di quello del matrimonio avvenuto per le nuove coppie;

f- ordinanza di sfratto/sgombero dell'alloggio occupato, se ricorre.

La commissione può eseguire controlli, sopralluoghi o richiedere altri documenti per avere elementi certi di valutazione.

La posizione nella graduatoria viene assunta tenendo conto del punteggio riportato da ogni richiedente. I criteri definiti dal bando pubblico approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana tengono conto delle disposizioni dell'art.7 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, con adattamenti attesi la particolare categoria cui è riservata la disponibilità di alloggi in forza di quanto è stato restituito per tributi corrisposti.

In particolare, dalla graduatoria non viene escluso nessun richiedente per la sua posizione reddituale la quale però concorre a determinare un punteggio più alto per i redditi bassi.

La graduatoria viene fissata tenendo conto del punteggio attribuito a ciascun frontaliere richiedente in base ai criteri definiti dalla competente Commissione Assembleare.

ART.6 - Prelazione

Indipendentemente dal punteggio raggiunto dai richiedenti, i cittadini lavoratori frontalieri residenti nel territorio dei Comuni appartenenti a questa Comunità Montana e del Comune di Como, avranno un diritto di prelazione assoluto nell'assegnazione degli alloggi.

ART.7 - Canoni

Gli assegnatari di alloggi hanno l'obbligo di corrispondere, nelle ricorrenze di legge, i canoni e le relative spese ed oneri di legge.

Oltre a ciò, gli assegnatari dovranno stipulare una polizza fidejussoria a favore della Comunità Montana per un importo pari a mesi 6 (sei) di canone, esigibile in caso di mancato rispetto delle scadenze.

Il deposito cauzionale per eventuali danni è determinato nella misura di n.6 (sei) mensilità.

ART.8 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto si applicano le norme per le locazioni di appartamenti di civile abitazione soggetti.

Allo scopo di introitare le risorse necessarie alla manutenzione degli alloggi destinati ai frontalieri, nel caso in cui all'esito del bando riservato ai cittadini frontalieri nessuna domanda sia stata presentata o ritenuta idonea da parte di cittadini frontalieri, sarà possibile procedere all'assegnazione degli alloggi anche ad eventuali richiedenti non in possesso dei requisiti previsti dall'art.1 del presente Regolamento.

Di questa possibilità, sarà data evidenza nel bando.

Alla fine del periodo contrattuale, in carenza dei requisiti di cui all'art.1 del presente Regolamento non potrà essere rinnovato il contratto di locazione.

Canzo, 22/05/2013

IL SEGRETARIO DIRETTORE
f.to Dott. Alberto Cammarata

Comunità Montana
Triangolo Lariano
Via Vittorio Veneto 16
22035 Canzo (Co)

**DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO PER CITTADINI FRONTALIERI
SITO IN COMO VIA CAMPARI N.21 PIANO TS SUB 7**

Il sottoscritto

nato a prov (.....) il

residente a via

codice fiscale telefono

chiede

di essere ammesso al “bando per l’assegnazione di alloggio per cittadini frontalieri” sito in Como
Via Campari n. 21 piano TS sub 7.

A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare esplicitamente ed incondizionatamente tutte le
clausole contenute nel bando.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

quanto di seguito indicato (sbarrare la voce che interessa):

il richiedente ed il coniuge non sono titolari, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di
abitazione su di un alloggio distante dal confine italo elvetico meno di 50 Km, adeguato al nucleo
familiare ovvero, non hanno ottenuto l’assegnazione di un alloggio con patto di futura vendita.

di aver ricevuto lo sgombero/sfratto per il rilascio di un alloggio in locazione.

di occupare un alloggio non adeguato al nucleo familiare o igienicamente non idoneo o soggetto a
ristrutturazione assieme all'intero immobile.

- la propria condizione giuridica di cittadino frontaliere:

☐ lavoratore (allegare: attestato del datore di lavoro da cui risulti la condizione di frontaliero in servizio con la data di assunzione)

☐ non occupato (allegare: attestato del datore di lavoro da cui risulti la condizione di lavoratore frontaliero per almeno tre anni. Il periodo lavorativo in oggetto non deve essere antecedente più di un anno, dalla data della presentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio)

☐ in quiescenza (allegare: attestato rilasciato dall'Ente Previdenziale ovvero dall'ex datore di lavoro da cui risulti la condizione di lavoratore frontaliero per almeno tre anni. Il periodo lavorativo in oggetto non deve essere antecedente più di un anno, dalla data della presentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio)

- l'ammontare del reddito lordo del nucleo familiare relativo all'anno 2011:

- l'ammontare del reddito netto del nucleo familiare relativo all'anno 2011:

- che la propria famiglia è composta da n. ____ componenti, così individuati:

n.	Cognome e nome	Data di nascita	Grado di parentela
1			
2			
3			
4			
5			
6			

- (se nuovo nucleo familiare) di aver contratto matrimonio in data _____;
oppure: allegare dichiarazione, sottoscritta da entrambi i nubendi, attestante che sono in corso le pubblicazioni per contrarre matrimonio;

Allega inoltre i seguenti documenti:

1) documentazione fiscale svizzera, da cui risulti il trattamento economico in godimento lordo e netto (modello "Trattenuta dell'imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati. Attestato – ricevuta per il periodo fiscale 2011" rilasciato dall'Ufficio delle imposte alla fonte 6501 Bellinzona).

2) copia del mod. C.U.D. o di più modelli C.U.D, se nell'anno ha prestato servizio presso più datori di lavoro, del mod. 730 o modello "Unico" riferiti all'anno 2011 di tutti i componenti del nucleo familiare;

3) ordinanza di sgombero/sfratto dell'alloggio occupato, se ricorre;

4) copia carta di identità del richiedente.-

Data

FIRMA
